

PROGRAMMA NAZIONALE PN METRO PLUS 2021-2027

DICHIARAZIONE ASSENZA "CONFLITTO DI INTERESSI"

(ai sensi del Regolamento (UE) 240/2014)

Inviare il presente modulo debitamente compilato e firmato a: organismointermedio@comune.palermo.it

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

()

il

residente a

()

in Via/piazza n.

n. q. di

del progetto codice locale

Visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.

Per l'Organismo Intermedio di PALERMO

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)



di non trovarsi in una situazione di attuale, potenziale o apparente conflitto di interessi in relazione ai beneficiari di interventi cofinanziati dal Programma Nazionale PN Metro Plus 2021-2027 e di non essere a conoscenza di circostanze che potrebbero porlo in una situazione di attuale/potenziale/apparente conflitto di interessi nel prossimo futuro.

OVVERO



di trovarsi in una situazione di attuale, potenziale o apparente conflitto di interessi in relazione ai beneficiari di interventi cofinanziati dal Programma Nazionale PN Metro Plus 2021-2027 ed in particolare di essere:

DICHIARA INOLTRE

che notificherà tempestivamente qualsiasi variazione concernente stati, qualità personali o fatti oggetto della presente dichiarazione, tali da porlo in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

La presente dichiarazione viene resa con riferimento alla data di designazione dell'incarico.

Palermo, 14/09/2024

Il dichiarante

Firmato digitalmente da: Rossana
Giacalone
Luogo: Santa Ninfa
Data: 18/09/2024 20:36:33

*Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a **copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità***

Articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.